

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18**Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Il decreto interviene con provvedimenti su 5 fronti:

Titolo I Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (artt. 1 - 18)

Titolo II Misure a sostegno del lavoro (artt. 19 - 48)

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 49 - 59)

Titolo IV Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. 60 - 71)

Titolo V Ulteriori disposizioni (artt. 72 - 127)

Titolo II Sostegno ai lavoratori e alle aziende

Artt. 19-20 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga **con la nuova causale “emergenza COVID-19” per la durata massima di 9 settimane** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui ai presenti articoli non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge preesistenti. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

La possibilità di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

Sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico. E' prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del

trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro.

Art. 24 *(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)*

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate.

Art. 26 *(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)*

Si prevede l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in **quarantena** o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato.

Art. 46 *(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)*

Si prevede la sospensione dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 per 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto e la sospensione delle procedure pendenti avviate alla data del 23 febbraio 2020.

Titolo III Sostegno ai lavoratori e alle aziende

Art. 49 *(Fondo centrale di garanzia PMI)*

Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso il potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e con la collaborazione del sistema bancario.

Di seguito i principali:

- la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo stesso;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
- l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus;
- la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l'accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari, al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;

- la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- la sospensione dei termini operativi del fondo;
- estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
- estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l'intervento di Cassa depositi e prestiti);
- facilitazione per l'erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
- estensione dell'impiego delle risorse del Fondo.

Art. 55 (*Misure di sostegno finanziario alle imprese*)

Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali.

Art. 56 (*Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19*)

Rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione.

Art. 57 (*Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia*)

Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi.

Titolo IV Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 60 (*Rimessione in termini per i versamenti*)

Spostamento della scadenza dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020.

Art. 62 (Sospensione termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Sospensione per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo).

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)

Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).

Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d' imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL. Analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.

Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.

Artt. 67 – 68 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell' Agenzia delle entrate.

Titolo V Ulteriori disposizioni**Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)**

Introdotto il comma 6-bis art. 3 del D.L.6/2020. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)

E' autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

La proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022.

Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

Disposizioni per l'utilizzo in deroga della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali.

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

Rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti.